

l'insufficienza dei locali e dei servizi a Lugano sia per la necessità di spostarsi, anche perché evidenti risultano le lacune nei servizi richiesti a livello telefonico, con un maggior costo per la nostra comunità quantificato in almeno venti volte i teorici risparmi della struttura;

il consolato di Locarno era ospitato in un pregevole immobile di proprietà della Comunità italiana già dagli anni venti e che quindi molto più opportuna sarebbe stata — anziché la chiusura — una eventuale ristrutturazione dei servizi consolari, per esempio con l'eliminazione di alcuni costi non indispensabili come la sorveglianza notturna, ma privilegiando la possibilità di fruizione dei servizi da parte dell'utenza;

ad un anno dalla decisione la sua inopportunità appare evidente, pienamente confermando le perplessità a suo tempo avanzate dall'interrogante —:

se il Governo non ritenga opportuno riaprire gli uffici di Locarno almeno come agenzia consolare con una dotazione di personale sufficiente all'espletamento delle pratiche richieste. (5-00588)

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia ha sempre avuto stretti rapporti, in questi anni, con il Mozambico anche a seguito degli accordi di pace a suo tempo promossi e favoriti dalla Comunità di Sant'Egidio, che permisero una sostanziale pacificazione del paese e l'avvio del sistema democratico con la presenza sul territorio mozambicano anche delle nostre forze armate;

risulta però come tale processo democratico sia piuttosto difficoltoso tanto che i partiti e movimenti di opposizione lamentano una sostanziale discriminazione di accesso alle fonti di informazioni, oltre che a

denunciare brogli in occasioni delle più recenti elezioni politiche ed atteggiamenti brutali da parte del governo —:

quale sia la posizione del Governo italiano in merito alla situazione in Mozambico, quale siano le effettive condizioni del processo democratico; contestualmente, a quanto ammontino gli aiuti che l'Italia investe in quella nazione e come sia lo stato dei rapporti diplomatici tra i due paesi. (4-01963)

* * *

AFFARI REGIONALI

Interrogazione a risposta scritta:

RAISI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

risulta che nelle date 12-14-17 dicembre 2001 la direzione del consiglio regionale dell'Emilia Romagna abbia proceduto a nomine di dirigenti, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione;

risulta altresì che le decisioni assunte non abbiano raggiunto il prefissato risultato di una riorganizzazione che avrebbe portato il numero dei dirigenti fino da un rapporto non superiore all'8 per cento del personale, ma lo abbia invece raddoppiato fino a valori del 14-15 per cento —:

se corrisponda al vero che nella regione Emilia Romagna sia stato violato l'articolo 97 della Costituzione dalla legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001, riguardante « Testo unico in materia di organizzazione interna e di rapporti di lavoro nella regione Emilia Romagna », relativamente alla riorganizzazione interna del consiglio regionale;

se il Governo, in considerazione di tali fatti, non ritenga di dover impugnare il provvedimento legislativo regionale davanti

alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. (4-01973)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazioni a risposta scritta:

CUCCU. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

recenti tragici fatti di cronaca hanno dimostrato come sia ormai improrogabile un ammodernamento della rete di distribuzione del gas metano;

spesso, anche quando si hanno segnalazioni di fughe di gas, l'odore dello stesso viene confuso con il gas per automobili o altre fragranze, cosicché non sempre vengono svolti approfonditi controlli;

evidentemente la sostanza appositamente inserita nel gas metano allo scopo di conferire un odore riconoscibile (come previsto dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083) non è sufficiente (come quantità o come qualità) a garantire una certa ed inconfondibile identificazione del gas stesso —:

se non ritenga di dover accelerare l'ammodernamento della rete di tubazioni che porta il gas metano nelle città e nelle case;

se non ritenga, come primo ed immediato provvedimento, di dover intervenire, per quanto di competenza, per far rispettare quanto previsto dalla legge citata in premessa e far sì che all'interno dei gas combustibili ad uso domestico venga inserita una sostanza che per quantità e qualità permetta un facile ed inconfondibile riconoscimento degli stessi prima che si creino condizioni di pericolo, così da evitare tragici incidenti purtroppo sempre più frequenti. (4-01967)

LOLLI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato in data 30 luglio 1997 alla ditta Zeus Mineral Quelle Italia spa ed alla Banca Concessionaria Istituto Bancario San Paolo di Torino, la concessione delle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 19 dicembre 1992 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni sul progetto N. 64729/97;

il decreto ministeriale n. 36918 del 30 giugno 1997 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato all'articolo 3 commi c) e d) prevede che il beneficiario è obbligato « a osservare ..., nonché operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie urbanistiche e di salvaguardia ambientale » e « ultimare l'iniziativa entro 48 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda di agevolazioni »;

la Società Zeus Mineral Quelle Italia spa ha già ottenuto ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 36918 del 30 giugno 1997 la prima quota pari a lire 1.730.350.000 (oggi corrispondenti a 1.410.108,09 euro);

L'Amministratore unico della società concessionaria in data 21 novembre 2000, ha richiesto al comune di Campo di Giove (Aquila), l'autorizzazione per la realizzazione di un capannone per l'imbottigliamento di acque minerali su area diversa dalla precedente per cui aveva ottenuto le agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992;

per la nuova area interessata all'insediamento è stata approvata dal consiglio comunale di Campo di Giove con atto n. 18 del 28 giugno 2001 appositamente variante urbanistica al Prg, con le procedure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 477 e revocato la delibera del consiglio comunale n. 2 del 5 febbraio 1996 di approvazione del progetto planivolumetrico di coordinamento per l'insediamento